

Relazione illustrativa dello schema di regolamento concernente la revisione delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 439, ha provveduto alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, trasferendo la relativa competenza dall'Agenzia delle entrate al Ministero delle attività produttive.

L'articolo 15 del predetto regolamento ha esplicitamente previsto che, per l'esercizio di tali nuove funzioni, le dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive sono adeguate a valere sulle risorse finanziarie già utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite.

La medesima disposizione, nel prevedere che in fase di prima attuazione il Ministero delle attività produttive si avvalga a tal fine di un contingente di 40 unità in posizione di comando, fornisce implicitamente una stima del fabbisogno di personale necessario anche ai fini dell'aumento delle dotazioni organiche con cui far fronte a regime alle nuove competenze, avendo tenuto conto sia del numero delle unità di personale a tal fine impiegate dall'Agenzia delle entrate, sia delle modifiche apportate alle modalità di svolgimento delle relative attività amministrative e di controllo.

Con il presente regolamento si provvede, pertanto, al previsto adeguamento delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive.

Il regolamento in esame si inserisce coerentemente nello spirito dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria per il 2003), secondo cui le amministrazioni pubbliche provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Detta norma stabilisce che l'attività di rideterminazione delle piante organiche deve tenere conto, *comunque*, del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori.

La rideterminazione delle piante organiche prevista dal presente regolamento si connette proprio al riordino dello specifico settore delle manifestazioni a premio.

Il comma 2 dell'articolo 34, poi, individua due criteri limitativi, precisando che "in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'

assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002".

Entrambi i criteri sono pienamente rispettati dal regolamento. È documentato (e confermato dalla Ragioneria) che il provvedimento in esame non comporta alcun aggravio di spesa, anzi, si basa proprio sul principio dell'invarianza della spesa.

Pienamente rispettato è anche il secondo criterio: lo spostamento di quaranta unità dall'Agenzia delle entrate al Ministero delle attività produttive non intacca il numero complessivo dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre 2002.

Si rappresenta, poi, che per la copertura del contingente di quaranta unità destinato allo svolgimento delle funzioni riguardanti i concorsi a premio, previsto dal D.P.R. n. 430/2001, l'amministrazione ha avviato da tempo, certamente prima del 31 dicembre 2002, apposite procedure di mobilità volontaria, attivando anche le richieste di comando.

Lo schema di regolamento proposto si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, dispone l'adeguamento delle dotazioni organiche del Ministero nella misura di 40 unità implicitamente già prevista. La tabella allegata a tale comma contiene l'articolazione nelle diverse aree funzionali e posizioni economiche del predetto incremento di personale, predisposta tenendo conto dei fabbisogni connessi alle funzioni dei nuovi uffici da organizzare. Non è previsto alcun incremento delle posizioni dirigenziali, ritenendo che a tal fine si possa far fronte al fabbisogno nell'ambito degli attuali posti di funzione esistenti presso il Ministero.

L'articolo 1, comma 2, provvede alla conseguente modifica della tabella complessiva delle dotazioni organiche del Ministero come determinata dal relativo regolamento di organizzazione approvato con il d.P.R. n. 175/2001. Con l'occasione viene formalmente eliminata da tale tabella la colonna, con le relative dotazioni organiche, relativa al personale che avrebbe dovuto essere trasferito al Ministero delle attività produttive a seguito della soppressione del Ministero delle comunicazioni. Tale Ministero, infatti, è

stato nel frattempo nuovamente istituito per effetto del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

L'articolo 2, dispone, infine, la copertura finanziaria del provvedimento per la quale saranno operate le necessarie variazioni di bilancio.

Si precisa che dell'avvio della presente procedura, con particolare riferimento alla ridefinizione della pianta organica del Ministero ed ai contenuti della relativa proposta, è stata data informazione alle organizzazioni sindacali, realizzando pertanto la procedura di consultazione prevista dalle vigenti norme del Contratto collettivo di lavoro del personale dei Ministeri e, più in generale, dall'articolo 19 della legge n. 59 del 1997.

Sullo schema di regolamento deve essere acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato .

RELAZIONE TECNICA

Il regolamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato nel suo complesso.

Infatti l'aumento di 40 unità nelle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive comporta per lo stato di previsione della spesa del predetto Ministero un onere aggiuntivo che può essere indicativamente stimato nei termini evidenziati nell'unita tabella. Ma tale onere, per esplicita previsione dell'articolo 15 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, trova copertura "sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite".

Al fine di dare concreto contenuto a tale previsione di copertura finanziaria, la norma proposta dispone una riduzione delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate in misura corrispondente all'aumento di organico disposto per il Ministero delle attività produttive, determinando per la predetta Agenzia una riduzione di spesa quanto meno pari alla maggiore spesa per il Ministero delle attività produttive, considerato che a parità di qualifica il personale di detto Ministero ha trattamenti economici quasi sempre relativamente più bassi del personale dell'Amministrazione finanziaria e delle relative Agenzie.

Che tale riduzione non sia superiore alle "risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite" è confermato dalla circostanza che la stima di un fabbisogno di 40 unità per l'esercizio di tali funzioni con le nuove procedure semplificate è stata formulata a suo tempo nel citato regolamento di trasferimento di funzioni emanato su proposta concertata dalle due amministrazioni interessate.

Allegato 1 alla relazione tecnica - Tabella A

Incremento delle dotazioni organiche del Ministero delle Attività Produttive
e relativo onere attualizzato al 2002

qualifiche	numero unità aggiuntive	onere medio unitario annuo	onere totale annuo in Euro
IX = C3	19	34.453,36	654.613,77
VIII = C2	5	31.216,20	156.081,02
VI = B3	16	25.983,46	415.735,41
totale generale	40		1.226.430,20

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

Redatta ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri n. prot. 221/P/GAB/RP, del 15 aprile 1998.

1. L'unito regolamento, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis della legge 400 del 1998: si tratta quindi di un regolamento di delegificazione. Esso peraltro modifica le disposizioni già di livello regolamentare in materia di dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive.

La materia regolata non interferisce con il quadro comunitario né con le competenze di Regioni ed enti locali.

Si può, inoltre, ritenere che la materia regolata dal Regolamento sia coperta da riserva relativa di legge, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, afferendo all'organizzazione interna del Ministero.

2. Per quanto riguarda l'impatto amministrativo, le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto, modificano la dotazione organica del Ministero delle attività produttive e dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dell'entità di personale già utilizzato dalla predetta Agenzia per l'esercizio delle funzioni trasferite. La circostanza poi che per la copertura dei nuovi posti d'organico sia esplicitamente previsto dal d.P.R. 430/2001 il ricorso alla mobilità rende più facilmente attuabile la previsione senza nuovi oneri per l'Amministrazione pubblica nel suo complesso.

3. Si è scelta, quale tecnica di drafting, in parte la novazione del contenuto di disposizioni vigenti ed in parte quella della "novella" legislativa, tenuto conto della necessità di rideterminare l'organico del Ministero disciplinando nel contempo la corrispondente riduzione di organico dell'Agenzia delle entrate.

I riferimenti normativi a norme vigenti contenuti nel testo sono corretti, anche con riferimento alle modifiche ed alle integrazioni successivamente intervenute nelle medesime norme.